



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIO CESARE"

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

Via Galvani n. 4 – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC) - Tel. 0541 945175

C.F. 90056130405 - C.M. FOIC81600G – Sito: icgiuliocesaresavignanossr.edu.it

e-mail: foic81600g@istruzione.it pec: foic81600g@pec.istruzione.it



Prot. N. 435/c41

Savignano Sul Rubicone, 23/01/2020

Circ. n. 120

A tutti i Docenti

Al Sito web

Al DSGA

OGGETTO: Indicazioni **permanenti** in merito a Valutazione, Certificazione delle Competenze ed Esame di Stato, nelle scuole del Primo Ciclo d'Istruzione

*La presente Circolare, alla luce del mutato scenario legislativo discendente dal D.Lgs 62/2017, D.M.n. 741/2017 e dalla C.M. prot. n.1865 del 10/10/2017, intende fornire un quadro riassuntivo delle disposizioni normative in essere e delle riflessioni precedenti e conseguenti, svoltesi e concretizzatesi in corrispondenti deliberazioni all'interno degli Organi Collegiali d'Istituto al fine di fornire le Linee Guida di riferimento per garantire uniformità ed omogeneità nelle operazioni di Verifica e Valutazione dei **processi formativi** e dei **risultati di apprendimento** degli alunni.*

VERIFICA E VALUTAZIONE (art.1 D.Lgs 62/2017 e D.M. n.741/2017)

Verifica e Valutazione devono concorrere al **miglioramento degli apprendimenti** e al **successo formativo**, documentare lo **sviluppo dell'identità personale** e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di **conoscenze, abilità e competenze**.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a **ciascuna delle discipline** (le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" sono ricomprese nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica), al **comportamento**.

I criteri della valutazione degli apprendimenti, espressa con **voto in decimi**, sono stati elaborati e deliberati in sede di Collegio Docenti

I documenti deliberati sono stati inseriti nel PTOF e resi pubblici:

- **criteri e le modalità di Valutazione (allegato 1)**
- **modalità e i tempi della Comunicazione** alle famiglie **(allegato 2)**
- la **corrispondenza** tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento **(allegato 3)**
- **criteri generali per la non ammissione** alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **(allegato 4)**
- i **criteri per la valutazione del comportamento**, determinando anche le **modalità di espressione del giudizio (allegato 5)**

La **valutazione del comportamento**, espressa mediante un **giudizio sintetico**, fa riferimento allo sviluppo delle competenze di **Cittadinanza** e allo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** e al **Patto di Corresponsabilità**.

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle attività alternative viene riportata su una Nota separata ed espressa mediante un **giudizio sintetico** riferito all'**interesse** manifestato e ai livelli di **apprendimento** conseguiti.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato. Il **Collegio dei Docenti** ha a suo tempo stabilito con propria delibera, in riferimento alla normativa vigente quali il DPR 122/2009 (artt. 2 e 14) così aggiornato dal Dlgs 62/2017, la C.M. n.20 del 4/03/2011, nonché la nota USR E.R. prot. 4972 dell'8/03/2011 (con la quale si richiama sulla necessità di tempestive comunicazioni alle famiglie), le **deroghe** ammissibili, se debitamente documentate, al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico, a condizione che la frequenza effettuata consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Spetta, dunque, al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito, poi, del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni della normativa, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Collegio dei Docenti ha indicato quali criteri generali per legittimare la deroga:

- motivi di salute ivi incluse le "fobie scolari";
- terapie e/o cure programmate;
- attività sportivo/agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

E' cura dei singoli Consigli di Classe validare in deroga l'Anno Scolastico per quegli alunni che, non avendo un monte orario sufficiente rispetto ai parametri fissati dalla normativa vigente, dimostrino di avere "gravi e comprovati motivi" la cui quantificazione è rimessa alla facoltà dei singoli Consigli.

Si ricorda l'obbligo di dare periodicamente e, comunque, prima degli Scrutini Intermedi e Finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia (tramite le Comunicazioni Scritte, la Compilazione del Registro e in occasione dei Ricevimenti Settimanali/Quadrimestrali) perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Dell'eventuale impossibilità di procedere alla Valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito Verbale da parte del Consiglio di Classe.

La Scuola si impegna a fornire regolarmente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, le **informazioni puntuali alle famiglie** in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la **non validità dell'anno scolastico**, non si procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

(art.3 D.Lgs n.62/2017)

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola Secondaria di Primo Grado è disposta **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a **segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie** delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, **possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva**.

La decisione è assunta all'unanimità.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO (art.6 D.Lgs n.62/2017)

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul Documento di Valutazione. La scuola provvede a **segnalare tempestivamente alle famiglie** eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e **attiva specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal D.S. o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e pubblicati nel PTOF, può **non ammettere** l'alunno alla classe successiva nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (n. 3 discipline con voto inferiore a 6/10)**.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di **religione cattolica** o di **attività alternative** - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, **diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**

Poiché la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico, il voto di **comportamento** inferiore a 6/10 non determina la non ammissione alla classe successiva.

Nei confronti di coloro cui è stata irrogata la **sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale** (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
(artt. 6/7 D.Lgs n.62/2017)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza e con **adeguata motivazione**, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la **non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo** pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica (o attività alternative) **diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI (art. 10 D.Lgs n.62/2017 e art. 3 del D.M. n.741/2017)

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria 1° grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla Scuola Secondaria 1° grado da almeno un triennio. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di seguito riportate:

1) *Sedi d'Esame e Commissioni:*

sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche che organizzano corsi di Scuola Secondaria 1° grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una **Commissione d'Esame**, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante

Sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della Commissione d'Esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'Istituzione Scolastica.

2) *Presidente della Commissione d'Esame:*

per ogni Istituzione Scolastica Statale le funzioni di **Presidente della Commissione d'Esame** sono svolte dal Dirigente Scolastico preposto.

3) *Riunione preliminare e calendario delle operazioni:*

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 e la Nota Ministeriale 1865/2017 forniscono puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Qui se ne riassumono i principali punti. Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente Scolastico definire e comunicare al Collegio dei Docenti il **calendario delle operazioni d'esame** e in particolare **le date di svolgimento della riunione preliminare**, delle **prove scritte** - che devono essere svolte in 3 giorni diversi, anche non consecutivi (le Lingue Straniere in un unico giorno; la Prova avrà un voto unico derivante dalla "media ponderata" delle due Lingue)- e del **colloquio**, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi **entro il 30 giugno** e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Durante la riunione preliminare, la Commissione:

-definisce gli **aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni individuando, un **coordinatore** all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione

-definisce **la durata oraria di ciascuna delle prove scritte**, (massimo quattro ore ciascuna), il loro **ordine di successione** e l'**ordine di successione delle classi per i colloqui**

-predispone le **tracce** delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali

-definisce **criteri comuni** per la correzione e la valutazione delle prove stesse

-individua gli eventuali **strumenti** che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati

-definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con **disabilità**, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con **disturbo specifico di apprendimento**, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4) *Le prove d'esame*

l'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo. Viene esclusa dalle prove d'esame la prova INVALSI. Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Le **Prove Scritte** relative all'Esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono **3**:

- 1) **Italiano**: intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero.

Le Commissioni dovranno predisporre almeno 3 terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

- Testo narrativo o descrittivo
- Testo argomentativo
- Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

- 2) **Competenze logico-matematiche**: intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, tenendo a riferimento le Aree previste dalle Indicazioni Nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le Commissioni predispongono almeno 3 tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

- 3) **Lingue Straniere** (articolata in una sezione per ciascuna di esse): intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'Inglese e al Livello A1 per la Seconda Lingua Comunitaria, come previsto dalle Indicazioni Nazionali. Le Commissioni predispongono almeno 3 tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per Inglese e A1 per la Seconda Lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla Seconda Lingua studiata. Si ricorda che per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della Seconda Lingua Comunitaria per il potenziamento della Lingua Inglese o per potenziare l'insegnamento dell'Italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il **Colloquio**, la Commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Il colloquio, lungi dall'essere un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, è condotto collegialmente da parte della Sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio, tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Per le discipline che le prevedano, esso potrà prendere spunto da quanto prodotto durante le esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell'anno Scolastico, evitandone la caratterizzazione di mera esposizione teorica.

Per le Lingue Comunitarie è bene che docenti e candidati si esprimano in lingua straniera, per consentire una valutazione delle competenze secondo i livelli stabiliti da Quadro Comune Europeo.

5) *Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.*

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di Lingua Straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un **unico voto** espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il **Voto Finale** viene determinato dalla media del **voto di ammissione** con la media dei voti delle Prove (**prove scritte + colloquio = unico voto** derivante dalla loro media).

PROCEDURA: si calcola la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media tra tale voto e il voto di ammissione determina il **Voto Finale** che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della Sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un Voto Finale non inferiore a 6/10. La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la **lode** agli alunni che hanno conseguito un Voto Finale di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'Albo dell'Istituto con indicazione del Voto Finale espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura **"Esame non superato"** senza esplicitazione del Voto Finale conseguito.

Al riguardo, si rimarca che tutti gli allievi ammessi all'Esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale una valutazione globalmente positiva. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'Esame, nonché della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico. Si cercherà, così, di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali **eccellenze** e si tenderà ad evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

Durante la Valutazione Finale viene confermato o modificato il Consiglio Orientativo.

La Commissione Plenaria, nella seduta Preliminare, definisce i criteri per la determinazione del voto finale.

**LA VALUTAZIONE EGLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(art. 11 D.Lgs n.62/2017)**

La valutazione periodica e finale dei casi con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, non subisce significative modificazioni ed avviene tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

I casi con disabilità partecipano alle prove INVALSI.

Il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove INVALSI e, ove non fossero bastevoli, predisporre specifici adattamenti delle prove ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalle stesse.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'Esame di Stato, si segnalano alcune **novità**.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI predispone, se necessario, solamente nei casi di disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, prove d'esame **differenziate** che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del Diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali abbiano fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o, comunque, ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Solo per i candidati che non si presentino agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un **Attestato di Credito Formativo** che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

I casi con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di Classe può disporre adeguati **strumenti compensativi** coerenti con il PDP dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte; gli alunni con DSA dispensati dalla Prova Scritta di Lingua Straniera o esonerati dall'insegnamento della Lingua Straniera non sostengono la Prova Nazionale di Lingua Inglese.

Per gli alunni dispensati dalle Prove Scritte di Lingua Straniera la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Per gli alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le Lingue Straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate di altra disciplina con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del Diploma.

Nel Diploma Finale rilasciato agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

GLI ESAMI DI IDONEITÀ (artt. 10 e 23 D.Lgs n.62/2017)

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni in istruzione parentale presentano annualmente una dichiarazione al Dirigente dell'Istituzione Scolastica Statale del

territorio di residenza. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata di norma **entro il 30 aprile**.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di *idoneità/non idoneità*.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D.Lgs n.62/2017)

Con il **D.M. n. 742/2017** sono stati adottati i **modelli** nazionali di Certificazione delle Competenze, ispirati ad una preminente funzione formativa e di orientamento e da utilizzare al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il documento fornisce il quadro culturale in cui inserire il tema della certificazione, illustra le connessioni tra il momento della certificazione e le azioni progettuali, didattiche e valutative ad esso connesse, presenta gli aspetti salienti degli strumenti da adottare.

Oggi l'**apprendimento scolastico** è solo una delle tante esperienze di formazione, pertanto le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi, non sono più adeguate: lo studente, va visto in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.

Gli insegnanti devono superare barriere disciplinari, settoriali e lavorare insieme.

I *Traguardi* (Agenda ONU 2030 - in particolare Obiettivo 4) per conseguire una istruzione di qualità indicano di:

- garantire istruzione di qualità per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani e accesso ai sistemi di istruzione fino ai livelli più alti;
- incrementare le competenze scientifiche e anche tecnico-professionali della popolazione;
- eliminare le disparità di genere e garantire l'accesso all'istruzione e alla formazione anche alle persone più vulnerabili;
- garantire che tutta la popolazione giovane e gran parte di quella adulta acquisisca sufficienti e consolidate competenze di base linguistiche e logico-matematiche;
- garantire che tutti i giovani acquisiscano competenze per lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile;
- costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.

I principi corrispondono alle otto competenze chiave europee e ai Traguardi delle Indicazioni Nazionali.

Le scuole devono elaborare il proprio curriculum (progettualità) e individuare con chiarezza i fini del percorso di apprendimento delineando competenze e obiettivi di apprendimento attesi termine del ciclo usando come mezzi le discipline.

Esso è esplicitato all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La **Certificazione delle Competenze**:

- è uno strumento amministrativo che **amplia l'informazione per i genitori**

-è un documento che **arricchisce e integra il profilo valutativo** degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la responsabilità

-è il **momento conclusivo** di un processo educativo e formativo

-è rilasciata dalla scuola alla famiglia dell'alunno **alla fine della classe quinta** di Scuola Primaria e alla fine **della classe terza** di Scuola Secondaria di Primo Grado

-è consegnato, in copia, all'Istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo

-viene redatta tramite una **regolare osservazione** documentazione e valutazione delle competenze degli alunni che tenga conto progressione qualitativa delle competenze stesse e si colloca nel quadro delle *Indicazioni* con particolare attenzione a come ciascuno mobilita e orchestra conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini

Il **Profilo dello Studente** è ciò che si auspica l'alunno abbia maturato al termine del Primo Ciclo d'Istruzione.

Concetto di Competenza:

-è un **costrutto sintetico**, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento

-è **uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento**, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali, in grado di favorirne l'acquisizione

-è **conseguita** se ben messe a punto le tre operazioni che sostanziano l'insegnamento: progettazione, attività didattica in classe, valutazione:

a) progettazione: deve partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni e dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina;

b) azione didattica: va basata su contenuti trasversali per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, dev'essere ristrutturata continuamente prevedendo modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, deve ripartirsi tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ...), deve prevedere la logica di "imparare facendo" (alunno protagonista del processo di acquisizione delle competenze), deve orientare al potenziamento della motivazione e dell'interesse degli alunni;

c) valutazione: deve prolungarsi nel tempo. Essa è sommativa (mira ad accertare con vari strumenti di verifica il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale dell'insegnamento/apprendimento) e formativa (intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell'alunno, si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni contribuendo a sviluppare l'auto-orientamento e l'autovalutazione ovvero la capacità di riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente; deve essere proattiva (mettere in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane, riconoscere ed evidenziare i progressi compiuti, anche piccoli, gratificare i passi effettuati, cercare di far crescere le "emozioni di riuscita" presupposto per le azioni successive). Serve per effettuare una verifica della qualità del lavoro svolto e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione, in questo modo, diventa formativa anche per l'insegnante. Bisogna prestare attenzione a non confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze) che devono essere registrati in diversi strumenti (Scheda di Valutazione o Certificazione delle Competenze).

-è **saper utilizzare** le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.

Concetto di Certificazione delle Competenze:

-è **complessità e processualità**: non può effettuarsi solo nell'ultimo anno, ma deve raccogliere dati e documentare tutti gli anni precedenti.

Negli anni intermedi si procede, attraverso strumenti che le singole scuole nella loro autonomia possono adottare, ad apprezzare il grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi di competenza fissati per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel modello di certificazione. Gli esiti delle verifiche e valutazioni effettuate nel corso degli anni confluiscono, legittimandola, nella Certificazione delle Competenze da effettuare al termine della Scuola. Tale operazione fornisce anche alle famiglie e agli alunni informazioni utili.

Gli strumenti per valutare le competenze:

Le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono adatte per la valutazione delle competenze.

Si utilizzeranno i **compiti di realtà**: richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibilmente vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.

Devono essere prove in forma integrata basate su risoluzione di situazione-problema (compito di realtà: i Progetti svolti dalle scuole quali, ad esempio, Teatro, Coro, Ambiente, Legalità, Intercultura, ...) e sulle prestazioni e comportamenti (ad esempio più o meno collaborativi, più o meno interessati, ...).

In tal modo possiamo cogliere il prodotto finale, ma per rilevare il processo è necessario fare ricorso anche ad **osservazioni sistematiche** riferite agli **Indicatori di Competenza**:

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all'occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali,...;
- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle osservazioni sistematiche condotte dall'insegnante si devono aggiungere le rilevazioni di quei dati che caratterizzano il soggetto (il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni, le emozioni o gli stati affettivi provati). Questo mondo interiore può essere esplicitato mediante la **narrazione del percorso cognitivo compiuto** (quali sono stati gli aspetti più interessanti per il soggetto e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione).

Finalità della certificazione:

la certificazione:

- è **orientativa**: considera l'apprendimento disciplinare, formale, informale, non formale;
- è **in prospettiva di continuità**.

Struttura del documento di Certificazione delle Competenze:

è articolato in una Prima Parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno e una Seconda Parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze:

- Prima Colonna: competenze chiave europee;
- Seconda Colonna: le competenze indicate dal Profilo Finale dello Studente;
- Terza Colonna: livelli da attribuire a ciascuna competenza.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A - Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B - Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C - Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D - Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni

Vengono riportati in allegato al Modello anche i risultati delle Prove INVALSI.

Modalità di compilazione del documento:

viene redatto dai docenti contitolari di classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e, relativamente per la secondaria di Primo Grado, solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Possono essere allegati dei descrittori (rubriche, griglie,...).

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline, se, invece, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non viene compilata la relativa sezione.

Non è rilasciata ai privatisti.

Documenti da consegnare alle famiglie:

In sintesi, per la Scuola Primaria, al termine della classe V° vengono consegnati alla famiglia:

1. Scheda di Valutazione
2. Certificazione delle Competenze redatta dai docenti contitolari di classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, al termine dell'Esame di Stato vengono consegnati alla famiglia,:

1. Attestato di superamento dell'esame sostitutivo del Diploma;
2. Certificazione delle Competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;

3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

Si allega un quadro riassuntivo della normativa sulle competenze.

Il quadro normativo

La nozione di competenza, insieme alla procedura della sua certificazione, entra a far parte del lessico scolastico italiano verso la fine degli scorsi anni '90. Di competenze si parla, infatti, per la prima volta - ma al di fuori del primo ciclo - nella legge n. 425/1997, che istituisce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. Per il primo ciclo, e per tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione, i primi riferimenti si trovano invece nel Regolamento dell'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/1999.

In estrema sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più recente produzione normativa.

1. [DPR n. 275/1999](#): *certificazione e qualità*
2. [D.Lgs n. 59/2004](#): *certificazione e primo ciclo*
3. [DM n. 139/2007](#): *certificazione e obbligo di istruzione*
4. [Legge n. 169/2008](#): *certificazione e voto numerico*
5. [DPR n. 122/2009](#): *modalità di certificazione*
6. [DM n. 254/2012](#): *certificazione e Indicazioni*
7. [D.Lgs n. 13/2013](#): *sistema nazionale di certificazione*
8. [Legge n. 107/2015](#)
9. [\(DM n. 797/2016\)](#): *Piano nazionale di formazione*
10. [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#)
11. [D.M. 741 del 03 ottobre 2017](#)
12. [D.M. 742 del 03 ottobre 2017](#)
13. [Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017](#)

COME CAMBIANO LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA (art. 4 D.Lgs n.62/2017)

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'Italiano e Matematica nelle classi II° e V° Primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di Inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

La prova di inglese della V° Primaria

La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola Primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCER, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di Italiano e Matematica. comunque sempre all'inizio del mese di **maggio**. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di **livello A1**.

COME CAMBIANO LE PROVE INVALSI NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (art. 7 D.Lgs n.62/2017)

Esse riguardano Italiano, Matematica e Inglese.

Si svolgono entro il mese di **aprile** di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente o anche parte di una classe in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione; i livelli sono allegati alla Certificazione delle Competenze unitamente alla Certificazione delle abilità di comprensione e uso della Lingua Inglese.

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito INVALSI. Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva.

La **Prova di Inglese** INVALSI è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico.

Gli **alunni con disabilità** e con **disturbi specifici dell'apprendimento** (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI secondo le modalità espresse al paragrafo specifico.

Particolarmente delicata è la questione di cui trattasi nel caso di alunni con **DSA**. Infatti occorre distinguere tra **disturbi** e **difficoltà** per impostare il lavoro didattico sia a scuola che a casa: mentre il *disturbo* si manifesta attraverso difficoltà, esistono situazioni di *difficoltà* senza che siano soddisfatti i criteri per definirle un disturbo.

Il disturbo è innato, in quanto caratteristica neurobiologica dell'individuo: non si diventa dislessici (si sta parlando di dislessia evolutiva, mentre esistono altre forme di dislessia acquisita che possono essere conseguenza di traumi o incidenti), lo si è fin dalla nascita, anche se gli effetti si vedono solo con l'ingresso nella scuola. Il Disturbo è resistente al trattamento, cioè le prestazioni migliorano con un adeguato intervento, ma non si normalizzano. Questo è un punto cruciale, poiché molti genitori chiedono se il proprio figlio guarirà dal Disturbo e se i trattamenti porteranno le sue capacità di letto/scrittura/calcolo al pari di quelle dei compagni.

Se si tratta di una difficoltà può essere utile affiancare all'alunno qualcuno che possa spiegargli di nuovo alcuni concetti e che lo segua passo passo, offrendogli l'attenzione necessaria e rispettando i suoi ritmi, mentre questo tipo di accorgimento, sicuramente utile, non è sufficiente in caso di disturbo. Per quanto riguarda i compiti a casa, è fondamentale per un genitore sapere a che cosa è dovuta la difficoltà del figlio. Quando i genitori vengono informati di una diagnosi di DSA, spesso il loro primo pensiero va agli anni precedenti e al loro comportamento nei confronti del figlio, dovuto alla convinzione che si approfittasse della loro pazienza o che li prendesse in giro. Ricordano di interi fine settimana passati su uno stesso argomento e di come sembrava loro impossibile che il giorno dopo il bambino lo avesse rimosso. Sapere che si tratta di un disturbo (e che quindi la responsabilità non è dello studente), aiuta genitori e docenti a controllare meglio gli aspetti emotivi dovuti alla frustrazione di fronte a fatica e difficoltà del soggetto e permette di armarsi di più pazienza, per combattere al fianco dello stesso e non "contro" di lui.

Compiti: in molti casi può essere utile per lo studente non fare i compiti insieme ai genitori in modo da non dover mostrare le proprie difficoltà proprio a coloro che vorrebbe far sentire orgogliosi, ma dedicare il tempo libero, sempre troppo poco, allo stare insieme per scoprire le proprie qualità. È deleterio che si stabilisca l'associazione tra l'essere bravi a scuola e l'essere bravi figli in generale, soprattutto per coloro che a scuola bravi non sono, nonostante tutti i loro sforzi. Si può essere bravi e far sentire orgogliosi i propri genitori e docenti per tanti aspetti che non riguardano la scuola, come per il modo di stare con gli altri, la creatività, il saper manifestare le proprie emozioni e saper manifestare emozioni e sentimenti, il saper trovare soluzioni alternative ai piccoli problemi.

Disattenzione: spesso docenti e genitori sottolineano la disattenzione. Per molti soggetti in situazione di DSA la disattenzione è una conseguenza del disturbo specifico dell'apprendimento, poiché mettono talmente tanta energia nei processi di lettura, di scrittura o di calcolo che esauriscono prima degli altri la propria capacità di attenzione.

Lasciamo al clinico il compito di distinguere quando la disattenzione sia conseguenza di tale fatica e quando invece sia una caratteristica deficitaria del funzionamento del soggetto. In tali casi è opportuno programmare attività che prevedano pause più frequenti o prevedere che i compiti monotoni vengano intervallati con altri più coinvolgenti (per approfondimenti si vedano le circolari ministeriali sul tema): anche i compiti a casa devono tener conto del funzionamento dell'attenzione dell'alunno e della sua capacità di concentrazione, per esempio organizzando uno spazio dedicato, per i compiti che non presenti troppi stimoli di distrazione: una scrivania non affollata rivolta verso il muro può aiutare, come anche fare i compiti con una sveglia che dopo dieci minuti suoni per indicare una pausa o un cambio di attività (pausa programmata

anticipatamente dall'adulto, non autogestita). C'è differenza nel far fare i compiti ad un soggetto che non sa quando finirà la fatica, rispetto al comunicargli esattamente quanto durerà l'impegno dei compiti, per esempio un'ora, e annunciandogli che ogni dieci minuti è prevista una pausa di cinque.

Trattamenti/Ausili: ricerche recenti indicano che le abilità di lettura continuano a progredire anche dopo il completamento della Scuola Secondaria di Primo Grado (Stella e Tintoni, 2007). Quello che però si riesce a evitare quando si interviene precocemente sono soprattutto le conseguenze psicologiche. Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che gli adolescenti con disturbo di lettura, oltre ad andare incontro a problemi di bocciatura e di abbandono scolastico, rischiano maggiormente di sviluppare problemi sociali e disturbi emotivi.

Un bambino che fin dall'inizio del suo percorso scolastico sa di avere un disturbo e impara a gestirlo, avrà meno difficoltà nell'accettarlo e corre un minor rischio di sviluppare conseguenze negative. Per gli studenti delle Secondarie con un disturbo, una delle difficoltà maggiori è quella di introdurre un elemento di diversità rispetto ai compagni: sono ragazzi che avrebbero diritto a utilizzare il PC sia per i compiti a casa che in classe, ma spesso rifiutano gli strumenti compensativi e dispensativi per paura di apparire diversi agli occhi dei compagni. Non si rendono conto che la diversità non sta nello strumento che utilizzano, ma nel loro specifico modo di apprendere: portarli alla consapevolezza di ciò spesso è un percorso lento e faticoso.

Molti ragazzi preferiscono passare da svogliati, piuttosto che da dislessici, preferendo fare tanta fatica mentre con i dovuti accorgimenti potrebbero sentirsi molto più competenti e capaci. Preme sottolineare che un trattamento riabilitativo o di potenziamento richiede una preparazione specifica sia da parte di chi lo prescrive sia da parte di chi lo attua. Non si tratta di un semplice intervento di tipo didattico o di ore di ripetizione in una certa materia, ma di un percorso che viene programmato in base alle caratteristiche cliniche del soggetto e che deve essere svolto secondo particolari criteri e modalità da personale esperto. Nei documenti specifici emanati (Consensus Conference e Raccomandazioni Cliniche del PARCC) sono indicate le caratteristiche che un trattamento deve avere. Alle famiglie occorre ricordare che un trattamento serio prevede la stesura di un progetto riabilitativo che specifichi quali sono gli obiettivi previsti e gli strumenti utilizzati, e un controllo a fine trattamento per verificarne gli esiti e l'efficacia. I trattamenti utilizzano strumenti diversi a seconda dell'età cronologica del soggetto e delle sue specifiche difficoltà e devono integrarsi con gli strumenti compensativi e dispensativi previsti a scuola e nel lavoro a casa. Non ha molto senso infatti insegnare l'utilizzo di una strumentazione o il ricorso ad una tecnica, se gli stessi strumenti non vengono utilizzati sia a scuola che per i compiti a casa, o se peggio vengono sviliti dagli insegnanti o dai genitori stessi. Il trattamento deve essere condiviso dalle famiglie, che devono capirne l'importanza e collaborare affinché si ottengano i migliori risultati possibili. Questo richiede un enorme sforzo da parte della famiglia e dei docenti.

E' importante ricordare che quando si ha un disturbo specifico dell'apprendimento, per fare la stessa cosa che fa il compagno di classe spesso, occorre il triplo del tempo e dell'energia, per arrivare a un risultato che nemmeno è al suo pari. Se ad esempio un disortografico deve scrivere un testo, sarà concentrato sui suoi aspetti ortografici ed è molto probabile che il contenuto ne risenta. Molti ragazzi sviluppano strategie di accomodamento nel tempo, per cui meno scrivono e meno errori commettono, con la conseguenza di consegnare testi molto corti e poveri. L'utilizzo del computer permetterebbe di concentrarsi soltanto sul contenuto, poiché per l'ortografia si può utilizzare il correttore ortografico: il correttore ortografico dei più comuni programmi *editor* di testo può essere impostato come correttore automatico, cioè che modifica le parole scorrette nel momento stesso in cui vengono scritte, oppure manuale. Nella modalità manuale il computer sottolinea di rosso la parola errata e, cliccando su di essa con il *mouse*, permette di scegliere una delle alternative proposte. Questa seconda modalità è utile per il disortografico, poiché è stato dimostrato che permette un allenamento visivo e quindi è uno strumento che non corregge in modo passivo, ma potenzia l'abilità carente. Inoltre il correttore ortografico permette di

consegnare dei testi "puliti" all'insegnante, evitando all'alunno la frustrazione di vedersi commentare gli errori gravi, col vantaggio di "bypassare" le difficoltà grafiche (pensiamo al disgrafico e alla sua scrittura, illeggibile molto spesso anche per lui stesso).

Letture: oltre agli strumenti compensativi e alle misure dispensative elencate già nelle varie circolari ministeriali sul tema dei DSA, un elemento da cui può venire un grosso aiuto è il font, cioè il tipo di carattere con cui sono scritti i testi. Si è visto infatti che font con determinate caratteristiche facilitano la lettura, nel senso che la rendono più rapida e/o più corretta, mentre l'affollamento percettivo può essere responsabile della lentezza nella lettura. Sono in corso vari studi sull'argomento e sul cosiddetto *effetto crowding*, ossia l'effetto negativo che "distrattori visivi" causano nei confronti di uno stimolo centrale, soprattutto nei dislessici. In generale sappiamo che un font classico come il Times New Roman (quello più diffuso nella stampa) può creare più difficoltà, a causa dei caratteri non ben definiti e della presenza di *grazie* (gli "arzigogoli" delle lettere), mentre un font come l'**Arial** è più semplice da leggere. Aiuta anche la distanza tra le righe, perciò si consigliano testi con un'interlinea più ampia e con l'allineamento a sinistra che, anche se meno bello di un allineamento giustificato, permette una migliore tenuta del segno. È stato dimostrato che è possibile aumentare la velocità di lettura di un soggetto dislessico agendo sulla dimensione delle lettere e sulla separazione tra di esse. Diverse case editrici si sono specializzate nello studio di font adatti ai dislessici e stanno proponendo romanzi classici o inediti per questo tipo di pubblico, distinti per fasce di età.

Insegnanti e genitori dovrebbero ricordare che proporre un compito di lettura in modo coercitivo, cioè con la forza, non serve a niente. Il piacere della lettura deve nascere dal soggetto stesso, dalla sua motivazione e curiosità. Se bastasse leggere di più, come purtroppo molti dislessici si sono sentiti ripetere fino allo sfinimento, non ci sarebbero più dislessici: è sicuramente fondamentale leggere, ma a seconda delle caratteristiche del proprio disturbo potrebbe essere necessario ripartire dalle lettere o dalle sillabe o dalle singole parole rispetto a intere frasi o interi brani contenuti in un libro. Gli studenti sono comunque "esposti alla lettura", poiché in ogni momento della loro vita scolastica e domestica si trovano di fronte libri e attività di lettura.

Sintesi: i disturbi specifici dell'apprendimento non sono facilmente identificabili e spesso vengono fraintesi, scambiati per altri disturbi, minimizzati, ignorati.

La **fatica** nel leggere, nell'applicare nell'immediato la corretta regola ortografica, nell'automatizzare i fatti numerici, nel ricordare le strategie di calcolo non è così evidente e viene spesso attribuita a svogliatezza. Inoltre si conoscono poco le difficoltà legate al disturbo, come i problemi con le tabelline, con le sequenze, con i compiti da scrivere sul diario, con la copiatura dalla lavagna, la lettura delle note musicali, lo studio delle Lingue, la memorizzazione, lo studio delle materie orali, ...

Il **tempo** impiegato per tali attività viene ancora troppo spesso interpretato come superficialità, quando l'alunno è impulsivo e tende a tirar via, oppure, nel caso di tempi prolungati, come dimostrazione che in fondo le cose le sa e quindi non può avere un disturbo, ignorando che proprio il maggior tempo impiegato è l'indice principale della fatica. La **diagnosi** di DSA, vista come punto di arrivo, in realtà è soltanto il punto di partenza, l'inizio di un percorso sicuramente faticoso e impegnativo, ma che può dare grandi soddisfazioni sia agli alunni che alle loro famiglie ed ai loro insegnanti. Un soggetto con diagnosi di DSA, opportunamente trattato e aiutato, è più libero di esprimere le proprie potenzialità e capacità generali, senza che esse siano penalizzate dalle caratteristiche del disturbo.

Con l'occasione si ricorda che l'attività, seppure necessaria e cogente, di identificazione precoce dei Disturbi di lettura e scrittura e di calcolo (Disturbi Specifici d'Apprendimento - DSA) svolta in ambito scolastico, come rimarca la Nota USR E.R. Prot.14701 del 25/10/2012, "...ha esclusivamente una valenza didattica ed educativa ed esclude qualsiasi altra possibilità

"diagnostica". Pertanto ogni comunicazione alle famiglie dovrà avvenire tramite colloqui diretti degli insegnanti (e possibilmente del referente DSA della scuola) evitando di suscitare inutili allarmismi e preoccupazioni. La comunicazione dovrà riguardare esclusivamente le difficoltà didattiche e quindi la necessità di intensificazione del processo di insegnamento. Ove fosse necessario l'intervento valutativo della ASL, eventuali indicazioni in tal senso alle famiglie andranno rivolte con sollecitudine ed attenzione e saranno accompagnate dalla consegna delle opportune informazioni di contatto...Si ricorda ancora che le Scuole sono tenute ad indirizzare le famiglie al servizio pubblico e non possono in alcun modo farsi portavoce o suggerire servizi privati, la cui eventuale scelta deve rimanere esclusiva pertinenza della famiglia...Si ritiene utile ricordare ai docenti che questa Direzione Generale e Uffici territoriali hanno prodotto e pubblicato una vasta serie di materiali informativi e di suggerimenti didattici sulla didattica per gli alunni con DSA. I docenti sono quindi invitati a consultare i siti Internet di tutti gli uffici per ambito territoriale e di questa Direzione Generale. ... in allegato alla presente si fornisce un elenco delle note di questo Ufficio e di una interessante pubblicazione on-line curata da due docenti del Centro Territoriale di Supporto nuove Tecnologie e Disabilità di Bologna..."

<http://istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Catia Valzania

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

ALLEGATI

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I docenti effettuano una valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno (Secondaria di Primo Grado), avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando, al contempo, il comportamento degli alunni.

In eccezionali casi motivati possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

2. Ai fini della validità dell'anno scolastico ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale obbligatorio prescelto.

In ottemperanza alla possibilità concessa dalla normativa vigente (Dlgs 62/2017, DPR 122/2009 artt. 2 e 14 e C.M. n.20 del 4/03/2011, nonché la nota USR E.R. prot. 4972 del 8/03/2011), qualora ricorrano situazioni eccezionali, vengono stabilite **deroghe** ai limiti massimi di assenze; criteri generali per legittimare la deroga sono:

- motivi di salute ivi incluse le "fobie scolari";
- terapie e/o cure programmate;
- attività sportivo/agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

3. Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti e il comportamento.

La valutazione terrà conto di vari ambiti di osservazione stabiliti, delle conoscenze/abilità connesse e del processo di crescita formativa generale, che, per loro tramite, si è realizzato in ogni singolo alunno

TEMPI DELLA VALUTAZIONE

L'anno scolastico è scandito in momenti di valutazione sommativi (quadrimestri o trimestri, subordinati a delibera annuale del Collegio Docenti); nel caso di scansione quadrimestrale (ipotesi maggiormente ricorrente) essa si articola nel seguente modo:

- ✓ scrutinio del I Quadrimestre – prime due settimane di febbraio –
- ✓ scrutinio di fine anno che determina il giudizio di promozione o di non promozione

Nel mese di novembre si procederà ad una prima valutazione intermedia per istituire eventuali interventi educativo-didattici necessari al recupero-potenziamento-consolidamento.

Nel mese di marzo, una seconda valutazione intermedia fornirà ulteriori elementi per eventuali eccezionali recuperi.

In occasione di questi due momenti valutativi intermedi il Consiglio di Classe/l'Equipe pedagogica/Tutor provvederà ad informare della situazione valutativa, per il tramite di lettera o colloqui periodici, le famiglie degli alunni in difficoltà.

La valutazione sommativa verrà comunicata alle famiglie mediante il Documento di Valutazione.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

Questa particolare e delicata attività viene svolta secondo le indicazioni fornite dallo SPORTELLLO INTERCULTURA del Comune di Cesena, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative ed al "COMMON EUROPEAN FRAMEWORK for LANGUAGE" del Consiglio d'Europa".

Il Consiglio d'Europa, continuando la sua riflessione teorica e metodologica sull'insegnamento delle lingue iniziata nel 1971, ha pubblicato nel 2001 il "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue" il quale tratta di tutti gli aspetti relativi all'insegnamento/apprendimento delle lingue.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione, propone per ciascuno dei livelli generali di progressione (elementare, intermedio, avanzato) un'articolazione in 2 sottolivelli.

I livelli di progressione in cui un discente può essere collocato diventano 6:

- Livello di contatto
- Livello di sopravvivenza
- Livello soglia
- Livello progresso
- Livello dell'efficacia
- Livello di padronanza

SCHEMA degli attuali LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO

A	Livello elementare	A1 CONTATTO
		A2 SOPRAVVIVENZA
B	Livello intermedio	B1 SOGLIA
		B2 PROGRESSO
C	Livello avanzato	C1 EFFICACIA
		C2 PADRONANZA

La scheda allegata riporta globalmente, per ogni livello, l'elaborazione dei descrittori del "saper fare" per la ricezione, l'interazione e la produzione.

Livelli comuni di riferimento: scala globale		
Livello avanzato	C2	È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali o scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
	C1	È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati ed articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello intermedio	B2	È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
	B1	È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E' in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello elementare	A2	Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (per esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
	A1	Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). E' in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
Fonte: Consiglio d'Europa 2002 - "Insegnare l'Italiano agli alunni stranieri"		

MODALITÀ E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Modalità: Email, Annotazioni sul Registro di Classe, Comunicazioni Scritte, Colloqui, Ricevimenti Settimanali/Quadrimestrali.

Tempi: i docenti hanno l'obbligo di fornire puntuali e corrette informazioni alle Famiglie, sia al momento dell'insorgere di una problematica sia periodicamente (ricevimenti settimanali, udienze quadrimestrali, richieste delle famiglie, ...).

CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERITI ALL'APPRENDIMENTO

1. Scuola Primaria

VOTO	VALUTAZIONE (livello di raggiungimento degli obiettivi)
5	L'alunno attraversa i contenuti del conoscere in modo ancora inadeguato.
6	L'alunno attraversa in modo elementare i contenuti del conoscere.
7	L'alunno attraversa in modo essenziale i contenuti del conoscere.
8	L'alunno costruisce pienamente i contenuti del conoscere in modo convergente
9	L'alunno costruisce il conoscere in modo autonomo, va oltre il contenuto appreso ed in modo divergente.
10	L'alunno costruisce il conoscere in modo autonomo e creativo, va oltre il contenuto appreso.

2. Scuola Secondaria di I° Grado

VOTO	VALUTAZIONE (livello di raggiungimento degli obiettivi)
4	L'alunno attraversa i contenuti del conoscere in modo spiccatamente inadeguato
5	L'alunno attraversa i contenuti del conoscere in modo ancora inadeguato.
6	L'alunno attraversa in modo elementare i contenuti del conoscere.
7	L'alunno attraversa in modo essenziale i contenuti del conoscere.
8	L'alunno costruisce pienamente i contenuti del conoscere in modo convergente.
9	L'alunno costruisce il conoscere in modo autonomo, va oltre il contenuto appreso ed in modo divergente.
10	L'alunno costruisce il conoscere in modo autonomo e creativo, va oltre il contenuto appreso.

**Criteri per la NON AMMISSIONE alla classe successiva
o all'Esame di Stato della Scuola Secondaria di 1° grado
(PTOF 2019/2022)**

I singoli Consigli di Classe possono deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora gli alunni presentino una preparazione finale con almeno 3 discipline nelle quali gli obiettivi siano stati raggiunti solo in parte (voto 5) o non raggiunti (voto 4).

Una volta attivati i vari interventi di recupero nel corso dell'anno scolastico, ciascun Consiglio, in presenza dei suddetti risultati di apprendimento sopra indicati, data la specificità di ogni singolo alunno, può decidere se trattenerlo nella stessa classe per dargli l'opportunità di recuperare o se promuoverlo alla classe successiva.

Valutazione del comportamento degli alunni

In base alla Legge 169/2008, al DPR 122/2009 così aggiornato dal Dlgs 62/2017 la valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità educativa.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado

GIUDIZIO SINTETICO	DESCRITTORI
INSUFFICIENTE	L'alunno/a ha ricevuto sanzioni disciplinari (sospensioni) validate dal consiglio di classe e dal DS o sanzioni disciplinari reiterate nel tempo (v. DRP 249/98 e 235/07 e successive modifiche, Regolamento di Istituto, Patto educativo). (Solo per Sec 1° Grado)
SUFFICIENTE	L'alunno/a manifesta scarso autocontrollo e rispetta le regole in modo discontinuo. (solo per Sec 1° Grado)
DISCRETO	L'alunno/a non ha sempre mantenuto un corretto comportamento, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole, che la partecipazione alla vita scolastica.
BUONO	L'alunno/a pur mostrando un sostanziale rispetto delle regole e buone relazioni all'interno della classe, deve ancora raggiungere un comportamento pienamente adeguato.
DISTINTO	L'alunno/a ha tenuto un comportamento adeguato ponendosi all'interno della classe con un atteggiamento positivo e partecipativo.
OTTIMO	L'alunno/a si è sempre posto/a all'interno della classe con un atteggiamento positivo, propositivo e di supporto alla crescita collettiva.

VALUTAZIONE DEL COMPORTEMENTO

Il comportamento è elemento di valutazione.

Il voto di comportamento **inferiore a 6/10** non determina la non ammissione alla classe successiva in **quanto la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.**

Nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di **esclusione dallo scrutinio finale** (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la non ammissione alla classe successiva.

In base alla **Legge 169/2008** e al **DPR 122/2009** così aggiornato dal **Dlgs 62/2017** al termine del 1° Ciclo di istruzione, dopo l'esame di Stato, deve essere consegnata al candidato, oltre alla valutazione in decimi, anche la **Certificazione delle Competenze** acquisite.